

ISSN 2039-1676

13 febbraio 2019 | Gian Luigi Gatta

LA CASSAZIONE PENALE IN NUMERI: PREGI E DIFETTI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

Cassazione penale - Annuario statistico 2018

Per l'annuario statistico clicca qui

- 1. Segnaliamo ai lettori che sul sito della Corte di Cassazione è stato pubblicato l'annuario statistico 2018 della Cassazione penale. Il documento contiene alcuni dati di indubbio interesse, che fotografano pregi e difetti del giudizio di legittimità in Italia.
- 2. Un primo confortante dato riguarda l'efficienza della Corte, che è stata in grado di esaurire la trattazione di un numero di ricorsi superiore a quelli nuovi pervenuti. L'indice di ricambio, infatti, è stato nel 2018 pari a 110, 8%, con un sensibile aumento rispetto al 2017 (era pari a 100,2%).
- 3. Positivo è anche il dato relativo al numero dei procedimenti iscritti in cancelleria, in significativo calo rispetto al 2017 (il che, per inciso, contribuisce a spiegare il miglior dato relativo all'indice di ricambio): da 56.632 a 51.956: una diminuzione dell'8,3%. Il numero dei procedimenti iscritti annualmente resta tuttavia enorme, per un giudice di ultima istanza. Basti pensare, pur con tutti i limiti di una comparazione tra sistemi diversi, che nello stesso anno i procedimenti iscritti nella cancelleria della Cassazione penale in Francia sono stati 7.283, cioè sette volte di meno (clicca qui).

Interessanti i dati relativi alla **tipologia dei procedimenti iscritti**: in circa il **64%** dei casi si è trattato **di ricorsi ordinari**; in circa il **10%** si è trattato di ricorsi in materia di **misure cautelari** personali (7,9%) e reali (2,4%). I ricorsi contro sentenze di **patteggiamento** hanno rappresentato il **5,8%** e sono in forte calo (nel 2014 rappresentavano il 12%). **Rispetto al 2017 il numero dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento è diminuito del 60%**: da 4981 a 2988. Ciò si spiega, verosimilmente, in ragione dei limiti all'impugnazione della sentenza di patteggiamento introdotti dalla **legge Orlando** (l. n. 103/2017) nell'art. **448, co. 2** *bis* c.p.p.: "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Quanto alla tipologia dei reati oggetto dei procedimenti iscritti, ai primi tre posti figurano i delitti contro il patrimonio diversi dal furto (18,5%), i reati in materia di stupefacenti (11,3%) e il furto (8,3%).

4. I procedimenti definiti, nel 2018, sono stati 57.177. In proposito, un altro dato positivo riguarda i tempi medi di definizione: 180 giorni (sei mesi), nel 2018, con un progressivo miglioramento rispetto ai 200 giorni del 2017 e ai 240 giorni del 2016. Ciò significa che la durata media del processo, davanti alla S.C., è diminuita di un mese negli ultimi due anni. Tempi di definizione ancor più brevi riguardano poi il giudizio cautelare: 74 giorni nel 2018 per i procedimenti relativi a misure personali. Se di per sè, sotto il profilo quantitativo, la rapidità nella definizione dei procedimenti costituisce un dato positivo (un significativo contributo all'attuazione del principio di ragionevole durata del processo), è anche vero che, sotto il profilo qualitativo, suscita un interrogativo sul rapporto con la qualità dell'azione nomofilattica, che non può evidentemente rappresentare un interesse soccombente: una ragione in più per auspicare in futuro una diminuzione del numero dei procedimenti trattati dalla Suprema Corte. Non privo di significato, in proposito, è tra l'altro il numero significativo (quasi 700) di procedimenti relativi a correzione di errore materiale e a ricorsi straordinari per errore di fatto.

Un segnale di anomalia del sistema è rappresentato dalla percentuale dei **ricorsi dichiarati inammissibili**: il **70**%, pari a 40.082. E' un dato costante, nell'ordine di grandezza, e in progressiva crescita negli ultimi anni. Oltre la metà dei ricorsi dichiarati inammissibili proviene dalla Sezione Settima.

Quanto ai ricorsi non dichiarati inammissibili: il 10,7% è andato incontro al rigetto; l'8,9% ha avuto come esito l'annullamento con rinvio; l'8,7% l'annullamento senza rinvio.

Interessante è anche il dato relativo alla tipologia dei ricorrenti: il solo imputato in oltre il 90% dei casi; il pubblico ministero nel 4,5%.

5. Si conferma scarsa, infine, l'incidenza della prescrizione del reato nel giudizio di legittimità: nel 2018 solo l'1,1% dei procedimenti è stato definito in Cassazione con la declaratoria di prescrizione del reato (un esito che, con l'entrata in vigore della riforma della prescrizione del reato, operata dalla l. n. 3/2019, non sarà più possibile). Di particolare interesse, a questo proposito, è la tabella 7.2, nella quale i procedimenti definiti con la prescrizione del reato – pari a 646, nel 2018 - sono ripartiti per tipologia di reato (grandi voci). Ai primi quattro posti troviamo, nell'ordine, i delitti contro il patrimonio diversi dai furti (22%), i delitti contro la pubblica amministrazione (14,5%), i delitti contro l'amministrazione della giustizia (7,2%) e i delitti contro la fede pubblica (7,2%). Tra le prime quattro voci di reato interessate dalla declaratoria di prescrizione durante il giudizio di legittimità, pertanto, la maggior parte è rappresentata da reati che offendono interessi di natura pubblica.

6. Nel complesso, l'annuario statistico restituisce l'immagine di una Corte di Cassazione efficiente, sotto il profilo quantitativo e dei tempi di definizione, chiamata a fronteggiare un numero eccessivo di procedimenti, gran parte dei quali definiti con l'esito della inammissibilità del ricorso. Se per un verso il filtro della inammissibilità, in buona parte attraverso l'opera della Sezione Settima, consente alla Corte di funzionare, per altro verso non può passare inosservato, ed essere considerato normale, il dato relativo al 70% dei ricorsi dichiarati inammissibili. Quel dato, a me pare, evidenzia una patologia del sistema impugnatorio, determinata da fattori molteplici, sul quale sarebbe opportuno tornare a riflettere.